

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 6

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 23 maggio 2014)

DOMANDA 1

L'art. 10 del Capitolato Tecnico prevede che Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. A tal proposito si rende necessario specificare che l'attività di lettura è di pertinenza del Distributore, pertanto, il fornitore non può garantire il rispetto della tempistica sopraindicata.

RISPOSTA 1

Si conferma che la l'attività di lettura è di pertinenza del Distributore.

DOMANDA 2

L'art. 8. 4 dello Schema di Convenzione prevede che Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. Si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede la preventiva rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta di compenso da parte del fornitore. Ad ogni modo si chiede, a titolo esemplificativo, di voler indicare le ipotesi rispetto alle quali l'erogazione della fornitura può divenire più onerosa oppure essere ostacolata.

RISPOSTA 2

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'articolo 8 punto 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, che riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dall'Agenzia.

DOMANDA 3

L'art. 15.1 dello Schema di Convenzione prevede che Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione e nell'articolo 10 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico. La clausola di cui sopra richiama la possibilità di una eventuale applicazione della normativa secondaria in ordine al pagamento dei corrispettivi. A tal proposito, si chiede conferma che i termini di pagamento saranno quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/02.

RISPOSTA 3

Si conferma il contenuto dell'Articolo 15 comma 1 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

DOMANDA 4

L'art. 15.6 dello Schema di Convenzione prevede che Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 gennaio 2016. Rispetto a quanto appena riportato è doveroso evidenziare che avendo il Distributore per legge un quinquennio come termine massimo per procedere ad eventuali rettifiche circa i dati dei consumi reali comunicati al fornitore, ne deriva necessariamente che quest'ultimo non può assicurare che il processo di fatturazione sia completato entro il 31.01.2016.

RISPOSTA 4

Si conferma quanto riportato all'articolo 15 comma 6 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli dovrà completarsi entro la data del 31 gennaio 2016. Sono, in ogni caso, fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.

DOMANDA 5

L'art. 18.7 dello Schema di Convenzione prevede che Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Si chiede di voler

estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni. A tal proposito, si evidenzia che ai sensi della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Sulla base di quanto statuito dalla citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.

RISPOSTA 5

Si conferma quanto riportato all'Articolo 18 punto 7 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione: Si osserva, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV definiscono, unicamente, le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

DOMANDA 6

l'art. 18, commi n. 10 e 11 dello Schema di Convenzione prevedono che Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Si chiede di voler confermare la seguente interpretazione circa la misura massima delle penali, in astratto applicabili, sia da ciascuna Amministrazione contraente sia dall'Agenzia: la sommatoria delle penali complessivamente irrogate al fornitore non potrà superare il limite di cui all'art. 298, comma n. 1, ed art. 145, commi n. 3 e 9, del DPR n. 207/2010.

RISPOSTA 6

Si conferma.

DOMANDA 7

L'art. 19.4 dello Schema di Convenzione prevede che In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista

l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Si chiede di voler prevedere che qualora ricorrano i presupposti per applicazione delle penali, l'eventuale escussione della garanzia, rilasciata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs n. 163/06, sarà preceduta da una separata richiesta di pagamento nei confronti del fornitore.

RISPOSTA 7

Si conferma quanto riportato all'Articolo 19 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di convenzione.

DOMANDA 8

L'art. 22.6 dello Schema di Convenzione prevede che In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ Si chiede di: (i) limitare l'esercizio del diritto di recesso ai soli casi nei quali venga meno il rapporto fiduciario tra cliente e fornitore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fallimento del fornitore e/o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali); (ii) in alternativa, non prevedere la rinuncia a qualsivoglia pretesa del fornitore in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

RISPOSTA 8

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 22 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la disposizione contenuta nel succitato articolo, in particolare commi 2 e 4 lett. i), ii), iii), disciplina espressamente e unicamente il recesso per giusta causa, riportando a titolo indicativo e non esaustivo, fattispecie analoghe a quelle contenute nella richiesta di chiarimenti; in presenza di tale circostanza il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte.